ACCORDO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311

L'anno duemilaventitre, il giorno (BG) presso la sede del Comune di Castogni conseguente effetto di legge			
TRA			
il Comune di Castione della Presolana, Caffari generali Adriano Pasinetti , domic di agire esclusivamente in nome, per o suddetto,	ciliato per la carica nella s	sede del Municipio, il quale dichiara	
${f E}$			
la, d'Ogna, la quale dichiara di agire escl suddetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.	lusivamente in nome, pe	rappresentata arica nella sede del Comune di Villa er conto e nell'interesse dell'Ente	
I	PREMESSO CHE:		
applicazione della norma di cui trattasi, operative per l'utilizzo temporaneo con a	o servirsi dell'attività lavo atorizzati dall'Amministro ato sez. I n.214/2005 s ed in particolare sulla n atto convenzionale; ale 1 aprile 2015, n. 6, p one promuove l'accordo locale presso amministro ono soggetti alla direziono	prativa di dipendenti a tempo pieno azione di provenienza"; sono stati forniti chiarimenti sulla necessità di disciplinare le modalità prevede che "Al fine di far fronte a tra le amministrazioni interessate azioni locali diverse da quelle di e dell'autorità locale che ne ha fatto	
servizio a tempo indeterminato del Com Cat. C / pos. econ. 1, Danesi Mattia (di s	ii sopra, di poter utilizzar avoro aggiuntivo rispetto nune di Castione della P seguito indicato "dipende	e per il periodo dal e fino o a quello ordinario, il dipendente in Presolana, Agente di Polizia locale, ente");	
per lo svolgimento delle mansioni relativ	ve al profilo professionale Presolana autorizza il C e n. 311/2004, a servirsi olizia locale, Cat. C / po omune di Castione della ale di appartenenza, a	comune di Villa d'Ogna, ai sensi dell'attività lavorativa del proprio esizione economica 1, in servizio a Presolana, per lo svolgimento delle supporto del Comando di Polizia	

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite,

Comune di Villa D'Ogna Prot. n. 0001629 del 10-03-2023 arrivo Cat. 3 Cl.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina le modalità di utilizzo, a tempo determinato e parziale, da parte del Comune di Villa d'Ogna (di seguito "ente utilizzatore"), del dipendente, Agente di Polizia locale, Cat. C / posizione economica 1, Danesi Mattia, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Castione della Presolana (di seguito "ente di provenienza"), per lo svolgimento delle funzioni di Agente di Polizia Locale, relative al profilo professionale di appartenenza, a supporto del Comando di Polizia Municipale dell'ente utilizzatore.

ART. 2 – Decorrenza e durata dell'accordo L'efficacia del presente accordo decorre dal _____ e termina il ____. Esso potrà essere eventualmente rinnovato per espressa volontà dei competenti organi degli enti

sottoscrittori dell'accordo e del consenso del dipendente.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 - Utilizzo del dipendente

0001629 del 10-03-2023 arrivo Cat.

Comune di Villa D'Ogna Prot.

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro massimo di n. 6 (sei) ore settimanali, da calcolarsi come media su un periodo di quattro settimane, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

La durata media dell'orario di lavoro del dipendente, comprensiva sia delle ore di lavoro erogate per l'ente utilizzatore che delle ore di lavoro, ordinario ed eventualmente straordinario, erogate per l'ente di provenienza, non potrà in ogni caso superare le quarantotto ore settimanali, calcolate come media su un periodo di quattro settimane.

ART. 5 - Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative rese all'ente utilizzatore non devono interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro in essere con il Comune di Castione della Presolana.

L'utilizzo del dipendente da parte dell'ente utilizzatore può avvenire esclusivamente **al di fuori dell'orario di lavoro previsto** e programmato presso l'ente di provenienza; altresì, il dipendente non può effettuare prestazioni per l'ente utilizzatore nel corso dei periodi di reperibilità programmati dall'ente di provenienza.

Tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, dovrà sempre essere garantita al dipendente la fruizione dei riposi, delle pause e delle ferie previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di un giorno di riposo settimanale, nel corso del quale non possono essere erogate prestazioni lavorative né per l'ente di provenienza, né per l'ente utilizzatore.

Per quanto sopra, al fine di consentire all'ente utilizzatore di programmare le prestazioni lavorative del dipendente, l'Ufficio Polizia locale del Comune di Castione della Presolana comunica con adeguato anticipo all'ente utilizzatore l'orario di lavoro settimanale del dipendente e i periodi di reperibilità programmata.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi, e comunicate mensilmente all'ente di provenienza.

ART. 6 - Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente nell'ambito territoriale di competenza del Comando di Polizia Locale del Comune di Villa d'Ogna, comunque nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo.

Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, l'Agente utilizzerà i mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale dell'ente utilizzatore, che provvederà altresì a fornire la divisa e le dotazioni strumentali necessarie all'espletamento del servizio.

Per lo svolgimento del servizio presso l'ente utilizzatore, l'Agente è autorizzato all'utilizzo delle armi in dotazione presso il Comune di Castione della Presolana: il Comune di Castione della Presolana provvede a informare la Prefettura UTG di Bergamo dell'impiego del personale secondo il presente accordo.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di Castione della Presolana, cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

Le ferie sono autorizzate dal Comune di Castione della Presolana e, in tali giorni, il dipendente è considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia preso quello di utilizzazione.

Ove il dipendente usufruisca di agevolazioni di legge comportanti riduzione del debito orario presso l'ente di provenienza, non potrà svolgere attività presso l'ente utilizzatore, in concomitanza con l'utilizzo di dette agevolazioni

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni, con le modalità di cui alla vigente normativa, al Comune di Castione della Presolana e, per conoscenza, all'ente utilizzatore, ove necessario in relazione alle prestazioni lavorative ivi programmate.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

Ogni obbligo, adempimento e responsabilità relativo ad aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, conseguenti l'instaurazione del suddetto rapporto, restano a totale ed esclusivo carico dell'ente utilizzatore.

ART. 8 – Trattamento economico

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondere direttamente al dipendente un compenso mensile, commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e curerà i conseguenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenza.

ART. 9 – Scioglimento

0001629 del 10-03-2023 arrivo Cat.

Comune di Villa D'Ogna Prot.

L'accordo si scioglie in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con provvedimento da parte di entrambi gli Enti, con cui verrà definita la data concordata di scioglimento;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni; gli effetti dello scioglimento decorrono dal trentunesimo giorno dalla comunicazione all'altro Ente del provvedimento di recesso, esecutiva;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente, supportata da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicata ad entrambe le Amministrazioni.

ART. 10 - Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente accordo si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto, lì	
-------------------------------------	--

PER IL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Adriano Pasinetti

딩

Comune di Villa D'Ogna Prot. n. 0001629 del 10-03-2023 arrivo Cat.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate)

PER IL COMUNE DI VILLA D'OGNA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate)